



LEGA PRO

COMUNICATO N. 107/DIV – 11 MAGGIO 2026

107/557

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 10 MAGGIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 10 Maggio 2026

PLAY OFF NAZIONALE PRIMO TURNO - GARA DI ANDATA

GARA 1

CITTADELLA RAVENNA 2-2

GARA 2

CAMPOBASSO POTENZA 0-3

GARA 3

PIANESE LECCO 1-1

GARA 4

CASARANO RENATE 0-2

GARA 5

CASERTANA SALERNITANA 2-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell'11 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 10 MAGGIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Fase Play Off Nazionale Primo Turno gare di andata i sostenitori delle Società CITTADELLA, PIANESE, POTENZA e RAVENNA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 500,00

CASARANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, venti palle di carta di cui dieci sul terreno di gioco e dieci nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

RENATE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un proprio tesserato, consistiti nell'aver, al termine del primo tempo, durante il rientro della squadra negli spogliatoi, sferrato un colpo alla porta d'ingresso dello spogliatoio, danneggiandone il pannello superiore.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

CASERTANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver esploso nel proprio Settore, un petardo, senza conseguenze;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 3020 presenti) posizionati nel Settore Tribuna intonato, al 40° minuto del secondo tempo, e al termine della gara, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario ripetuto, nella prima circostanza per dieci volte e nella seconda per cinque volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. divelto e danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S.,

misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 MAGGIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)

per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COSMI SERSE (SALERNITANA)

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

AUDINO IVAN (LECCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DUCA EDOARDO (LECCO)

per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante un'azione di gioco, correndo verso lo stesso, lo colpiva volontariamente con la mano sul volto, facendolo cadere a terra e provocandogli momentaneo dolore. Tale condotta rendeva necessario l'intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BENTIVEGNA ACCURSIO (CASERTANA)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S.,

misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CRISTALLO CLAUDIO (CAMPOBASSO)
LANCINI EDOARDO (CAMPOBASSO)
FERRARA VINCENZO (CASARANO)
BARBERIS ANDREA (CITTADELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)
CHIRICO' COSIMO (CASARANO)
BUTIC KARLO (CASERTANA)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
D ALESSIO FRANCESCO (CITTADELLA)
RIZZA ALESSIO (CITTADELLA)
ROMANI LORENZO (LECCO)
URSO OLIVER (LECCO)
ZANELATO NICCOLO (LECCO)
ROCCHETTI YURI (POTENZA)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
DONATI GIULIO (RAVENNA)
VIOLA BENITO NICOLAS (RAVENNA)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)
INGLESE ROBERTO (SALERNITANA)
MATINO EMMANUELE (SALERNITANA)
TASCONE MATTIA (SALERNITANA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

107/560

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze l'11 Maggio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani